

La scuola ha il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati

Per il dirigente scolastico, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un regolamento di istituto dall'organo collegiale competente, il consiglio d'istituto, per quanto previsto dall'articolo 10, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

IL DIRIGENTE SCOLATICO >>> in base a quanto deliberato, deve:

- dare comunicazione ai docenti e al personale ATA coinvolto, sulle modalità e i compiti da svolgere nell'assistenza all'uscita degli alunni.
- coinvolgere eventualmente le famiglie e l'ente locale, per adottare la più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico sicuro, che garantisca la migliore sicurezza possibile agli alunni nel rientro a casa, anche attraverso percorsi pedonali sicuri, ad esempio "pedibus", nel rispetto delle esigenze delle famiglie, che non possono o per loro libera scelta non vogliono, prendere in consegna direttamente gli alunni al termine delle attività scolastiche.

GLI INSEGNANTI >>> Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL 2006-2009 all'articolo 29, comma 5) indica quali obblighi ha il docente

«...per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi».

IL PERSONALE ATA >>> Il contratto (CCNL 2006-09 alla Tabella A dei profili ATA) per l'area A (collaboratori scolastici) prevede che il personale:

«... è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, in collaborazione con i docenti».